

**Allegato A) alla Deliberazione n. 04 del 23.02.2010**

**STATUTO  
DELL'ENTE PARCO REGIONALE ROMANATURA**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

(NATURA, DENOMINAZIONE E SIMBOLO)

ART. 2

(FINALITÀ)

ART. 3

(SEDE)

ART. 4

(COMPETENZA TERRITORIALE)

ART. 5

(USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO)

ART. 6

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

ART. 7

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI)

**CAPO II**

**ORGANI ISTITUZIONALI**

ART. 8

(ORGANI DELL'ENTE PARCO)

ART. 9

(PRESIDENTE)

ART. 10

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 11

(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 12

(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 13

(COMPETENZE E SEDE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

ART. 14

(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

**CAPO III**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE PARCO**

ART. 15

(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA)

ART. 16

(PERSONALE)

ART. 17

(DIRETTORE)

**CAPO IV**

**BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE**

ART. 18

(BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE)

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 19

(APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI)

ART. 20

(DISPOSIZIONE DI RINVIO)

## **S T A T U T O**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

##### **(Natura, denominazione e simbolo )**

1. L'Ente Regionale di gestione del sistema delle aree naturali protette interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, istituito dall'art 40 della Legge Regionale n. 29/97, è Ente Regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, denominato "RomaNatura", di seguito Ente Parco. L'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Il simbolo dell'Ente Parco consiste nella raffigurazione di una foglia di quercia stilizzata inscritta in un cerchio non chiuso e nella dicitura "RomaNatura", il tutto segnato in bianco entro una superficie verde.

##### **Art. 2**

##### **( Finalità )**

1. L'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 29/97 persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione, la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazione paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico e ambientale;
- b) promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche, educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale dell'area protetta e della sua corretta fruizione ed individuare le attività produttive, e gli usi presenti nell'area protetta, o ad essi connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;
- c) individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano con l'area protetta;
- d) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, pareri o altri atti di assenso anche mediante gli strumenti di snellimento delle procedure previsti dalla normativa vigente;

- e) concorrere a promuovere tutte le iniziative dirette ad eliminare o prevenire ogni forma di abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale determinate da ogni forma di inquinamento, come ad esempio l'inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, idrogeologico, atmosferico e del suolo;
- f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma ritenuta vantaggiosa per l'Ente Parco;
- g) gestire il patrimonio di proprietà dell'Ente Parco o ad esso affidato, esercitando, nei modi e nelle forme previste, il diritto di prelazione sui trasferimenti di beni di rilevante interesse per fini istituzionali;
- h) gestire i servizi dell'area naturale protetta, nonché opere e forniture nei modi di legge, anche ove possibile tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione svolti anche in collaborazione con l'A.R.P. (Agenzia Regionale Parchi) o con istituti universitari e di ricerca;
- i) aderire ad associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione degli interessi dell'Ente Parco;
- j) stimolare il finanziamento ad iniziativa privata per opere ed interventi compatibili;
- k) promuovere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

**Art. 3**  
**( Sede )**

1. L'Ente Parco ha sede legale in Roma, Villa Mazzanti, via Gomenizza n. 81

**Art. 4**  
**( Competenza Territoriale )**

1. L'Ente Parco esercita le funzioni ad esso attribuite all'interno del territorio di propria competenza, come perimetrato nei sottoelencati atti:

- Riserva Naturale Laurentino Acqua Acetosa: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Riserva Naturale Monte Mario: Piano approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 55 del 12/11/2008;
- Riserva Naturale Insugherata: Piano approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 27 del 12/07/2006;
- Riserva Naturale Tenuta dei Massimi: Piano approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 61 del 13/03/2009;
- Riserva Naturale Valle dei Casali: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Riserva Naturale Decima Malafede: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Riserva Naturale Marcigliana: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- R.N. Tenuta di Acquafredda: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- R.N. Valle dell'Aniene: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Parco Regionale Urbano del Pineto: Piano approvato con Legge Regionale n. 43 del 24 novembre 1997 e modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6672 del 01/03/2000;

- Parco Regionale Urbano di Aguzzano: Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 74 del 15/03/1991;
- Monumento Naturale Galeria Antica: Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 794 del 24/05/1999;
- Monumento Naturale Quarto degli Ebrei-Tenuta Mazzalupetto: Legge Regionale n. 54 del 28/01/2000;
- Monumento Naturale Parco della Cellulosa: Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 165 del 11/05/2006.

2. La competenza territoriale dell'Ente Parco è adeguata automaticamente a eventuali modificazioni del perimetro apportate da successive leggi regionali di modifica delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo ovvero da variazioni del piano d'assetto vigenti, come sopra indicati, dell'Ente Parco.

3. L'Ente Parco esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite sui beni immobili, concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

#### **Art. 5**

##### **( Uso della denominazione e del simbolo )**

1. L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

2. La denominazione e il simbolo sono riportati in tutti i cartelli installati lungo il perimetro e lungo le strade di accesso all'Ente Parco.

3. L'Ente Parco si identifica in tutti i suoi atti con il nome di "RomaNatura".

4. L'uso e la riproduzione della denominazione e del simbolo per fini non istituzionali e non autorizzati è vietato.

5. L'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, anche a titolo oneroso, l'uso della propria denominazione e del proprio simbolo per attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità dell'Ente Parco.

#### **Art. 6**

##### **(Partecipazione popolare)**

1. L'Ente Parco promuove forme di consultazione delle popolazioni locali nonché di gruppi e associazioni portatori di interessi collettivi e diffusi al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente Parco e l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I cittadini singoli ed associati possono rivolgere petizioni al Presidente dell'Ente Parco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità istitutive dell'Ente Parco.

3. Le modalità applicative dei principi di partecipazione popolare di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

#### **Art. 7**

##### **(Procedimento amministrativo, diritto di accesso e pubblicità degli atti)**

1. L'Ente Parco impronta la propria attività ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività stessa in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 57 del 22 ottobre 1993 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modificazioni.

2. L'Ente Parco garantisce, in particolare, il diritto d'accesso all'informazione ambientale e la sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico secondo modalità facilmente accessibili dell'informazione stessa nonché la sua diffusione anche attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

3. L'Ente Parco si dota di un proprio albo presso la sede legale, dove affiggere gli atti adottati dagli organi dell'Ente Parco e gli atti dirigenziali soggetti alla pubblicazione nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno, in caso di seduta pubblica.

4. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

## **CAPO II** **Organi Istituzionali**

### **Art. 8** **(Organi dell'Ente Parco)**

1. Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. La composizione, la nomina, il primo insediamento, la durata in carica e la decadenza nonché le indennità degli organi di cui al comma 1 del presente articolo, sono disciplinati dalla l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

### **Art. 9** **(Presidente)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente Parco e in particolare cura i rapporti istituzionali con la Regione e gli altri Enti pubblici e soggetti privati;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, indirizzandone e coordinandone l'attività;
- c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendo in proposito al Consiglio stesso;
- d) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica, il Consiglio direttivo delibera in ordine agli effetti già prodotti dalla deliberazione d'urgenza;
- e) tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i relativi atti;
- f) propone al Consiglio Direttivo il vicepresidente;
- g) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la designazione per la nomina del Direttore;
- h) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

## **Art. 10** **(Consiglio Direttivo)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, il Consiglio Direttivo:

- a) adotta il piano e il regolamento dell'Ente Parco;
- b) adotta lo Statuto dell'Ente Parco;
- c) adotta i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale e i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
- d) adotta i regolamenti interni di carattere organizzativo generale, ivi compresi quelli di contabilità e di gestione del patrimonio;
- e) nomina il vicepresidente su proposta del Presidente;
- f) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, le designazioni per la nomina del direttore, di cui propone altresì la revoca;
- g) provvede alla nomina ed alla designazione di rappresentanti dell'Ente Parco presso organismi collegiali;
- h) esercita i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'Ente Parco in conformità agli indirizzi e alle direttive della Regione e in particolare:
  - 1) assegna al Direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare e le necessarie risorse;
- i) delibera in ordine alle questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del Direttore o non delegate al Presidente, in particolare:
  - 1) adotta la dotazione organica;
  - 2) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di tariffe, canoni o qualsiasi altro onere a carico di terzi;
  - 3) delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti e detta gli indirizzi generali relativi all'acquisizione ed agli atti di disposizione di beni immobili;
- l) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

## **Art. 11** **(Modalità e funzionamento del Consiglio direttivo)**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, almeno a cadenza quadrimestrale, mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno dell'adunanza. La comunicazione, che in caso di seduta pubblica deve essere affissa all'albo dell'Ente Parco, è inviata ai consiglieri:

- a) almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, altresì, su richiesta di almeno tre consiglieri in carica. In tale ipotesi il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, la quale deve contenere i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri prima dell'adunanza.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. L'adozione dello Statuto e delle sue modifiche, del piano, del regolamento, del programma pluriennale economico e sociale,

del bilancio preventivo e consuntivo e della proposta di revoca del direttore richiede la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le votazioni sono di norma palesi. E' sempre segreto il voto sulle persone. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non concorrono a determinare la validità del voto i consiglieri tenuti ad astenersi o a non partecipare al voto per obbligo di legge o di Statuto ed in consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma non sono pubbliche. I consiglieri possono decidere, a maggioranza, che determinati argomenti possano essere discussi in seduta pubblica. Il Consiglio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, può invitare esperti esterni e rappresentanti delle forze sociali e di categoria, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.

6. I membri del Consiglio direttivo devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado.

7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore, che può avvalersi di un funzionario dell'Ente Parco appositamente individuato.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito registro, anche informatico e sono firmati dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario o da altro funzionario in sua vece, e sono affissi all'albo dell'Ente Parco.

9. Per le deliberazioni riguardanti la proposta di nomina e di eventuale revoca del Direttore, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere, indicato dal Consiglio prima dell'inizio della seduta.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma nella sede legale dell'Ente Parco di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

## **Art. 12**

### **(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo)**

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro per i quali sussista una delle situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché dalla normativa vigente in materia. L'esistenza di cause di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina ovvero, qualora verificatasi successivamente alla nomina, può essere accertata con atto del Consiglio Direttivo.

2. Entro dieci giorni dalla nomina o dall'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità ai sensi del succitato comma 1, salvo l'esercizio del diritto di opzione, l'interessato è sospeso dalla carica con provvedimento del Consiglio Direttivo. Se entro i dieci giorni successivi alla sospensione non venga rimossa la causa di incompatibilità, l'interessato decade dalla carica.

3. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive.

4. La decisione di decadenza assunta dal Consiglio ha effetto immediato ed il consigliere decaduto non può svolgere alcuna ulteriore attività consiliare.

5. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della Regione, affinché lo stesso possa procedere alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario. I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In caso di contestuale decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli in carica si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

**Art. 13**  
**(Competenze e sede del Collegio dei revisori dei conti)**

1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, secondo le norme di contabilità della Regione Lazio di cui alla Legge Regionale n. 25/2001 e sulla base del regolamento dell'Ente Parco stesso.

2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente, al suo interno, nella seduta di insediamento.

3. Il Collegio dei revisori dei conti in particolare:

- a) esamina i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
- b) effettua riscontri di cassa;
- c) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni e assestamento dello stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
- d) esamina il conto consuntivo e ne redige la relazione;
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria;
- f) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente Parco;
- g) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

4. I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, previa comunicazione data loro nelle stesse forme previste per i consiglieri.

5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge di norma le sue competenze nella sede legale dell'Ente Parco.

**Art. 14**  
**(Decadenza e dimissioni dei membri del Collegio dei revisori dei conti)**

1. I membri del Collegio dei revisori dei conti decadono dalla carica qualora, successivamente alla nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

2. Decadono, altresì, dalla carica i membri che, senza giustificati motivi, non partecipino a tre sedute consecutive.

3. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli membri del Collegio dei revisori dei conti, i nuovi componenti restano in carica per il tempo residuo di durata del Collegio.

4. Le situazioni di decadenza, dimissioni o morte sono comunicate dal Presidente dell'Ente Parco al Presidente della Regione per la sostituzione secondo quanto previsto della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

**CAPO III**  
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE PARCO**

**Art. 15**  
**(Struttura organizzativa e dotazione organica)**



1. La struttura organizzativa dell'Ente Parco e la relativa dotazione organica sono definite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

### **Art. 16 (Personale)**

1. L'Ente Parco si avvale di personale, reclutato e gestito ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, al quale si applica la normativa vigente per il personale del comparto Regioni – Enti locali.

### **Art. 17 (Direttore)**

1. Il Direttore, nominato ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'Ente Parco, attraverso l'adozione degli atti di propria competenza.

2. Il Direttore in particolare:

- a) assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo, di cui svolge le funzioni di segretario ed è responsabile della redazione dei relativi verbali, esprimendo il nulla osta obbligatorio in merito alla regolarità degli atti assunti dal Consiglio Direttivo;
- b) cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle determinazioni del Presidente;
- c) formula al Consiglio Direttivo proposte per l'adozione degli atti di competenza;
- d) ha la rappresentanza legale dell'Ente Parco, tratta gli affari di ordinaria amministrazione, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;
- e) dirige e organizza i settori e le attività gestionali e in particolare, definisce, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri di funzionamento delle strutture organizzative, stabilendo in particolare l'orario di servizio, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo;
- f) assegna, in attuazione degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie, strumentali e umane nonché gli obiettivi di risultato ai dirigenti di settore o, in mancanza degli stessi, ai responsabili dei servizi;
- g) adotta gli atti di gestione del personale, valuta i dirigenti dei settori e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto;
- l) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, firma i contratti; qualora in possesso dei requisiti richiesti, assume egli stesso la veste di Ufficiale rogante. In ogni caso, può attribuire l'incarico di Ufficiale rogante a un dirigente ove presente o, in mancanza, ad un dipendente inquadrato nella categoria D, in considerazione dei requisiti previsti dalla legge;
- m) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, congiuntamente al responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- n) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo;
- o) esercita i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
- p) rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché esercita gli altri poteri di intervento di cui al medesimo articolo;

q) svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il Direttore può, con proprio provvedimento, delegare l'adozione di atti di propria competenza ai dirigenti dei settori, indicando specificamente le attribuzioni delegate, i limiti, la durata e le eventuali direttive, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore delega un dirigente ove presente, in mancanza, il funzionario più alto in grado, comunicandolo alla struttura regionale competente in materia di ambiente.

5. La valutazione del Direttore, così come disposto dall'art. 38, comma 3 del Regolamento per l'organizzazione interna dei Settori e dei Servizi del personale in servizio presso l'Ente Regionale RomaNatura, è effettuata da un apposito nucleo di valutazione composto da:

- Direttore Regionale Ambiente, che lo presiede;
- Dirigente dell'Area Conservazione della Natura della Direzione Regionale Ambiente;
- Dirigente dell'Ufficio Centrale "Gestione del Personale".

#### **CAPO IV**

### **BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE**

#### **Art. 18**

#### **(Bilancio e gestione contabile, contrattuale e patrimoniale)**

1. I bilanci e i rendiconti e ogni altro aspetto della gestione contabile, sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

2. Appositi regolamenti disciplinano, anche in attuazione della normativa richiamata dal comma 1, la gestione contabile e l'attività di controllo interno, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale nonché i criteri e le modalità di erogazione di indennizzi, contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico dell'Ente Parco previsti dalla Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

#### **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19**

#### **(Approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni)**

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, è adottato dal Consiglio Direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

2. Alle eventuali modificazioni dello Statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 20**

#### **(Disposizione di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché alle ulteriori normative regionali concernenti le aree naturali protette e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Lazio.